



**COMUNE di CARAFFA di CATANZARO**  
**Settore Tecnico Comunale**  
Dicembre 2014

**Regolamento Disciplinante la Realizzazione di Chioschi e Strutture Dehors nel Territorio  
Comunale di Caraffa di Catanzaro**

**INDICE**

**CAPO I CHIOSCHI**

- Art. 1 - Definizione di chiosco
- Art. 2 – Oggetto e finalità
- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 - Concessione. Modalità per le richieste
- Art. 5 - Caratteristiche del chiosco
- Art. 6 - Caratteristiche dei siti
- Art. 7 - Criteri di collocazione
- Art. 8 - Sanzioni

**CAPO II - DEHORS**

- Art. 09 – Oggetto e finalità
- Art. 10 - Definizione di dehors
- Art. 11 - Composizione dei dehors
- Art. 12 – Ubicazione e dimensioni dei dehors
- Art. 13 – modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors
- Art. 14 – proroga di dehors stagionale
- Art. 15 – rinnovo dehors stagionali
- Art. 16 - attività
- Art. 17 – revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata dai dehors

**CAPO III NORME COMUNI**

- Art. 18 – danni arrecati
- Art. 19 – manutenzione degli elementi e dell'area occupata
- Art. 20 – sanzioni e misure ripristinatorie
- Art. 21 – sospensione e revoca della concessione
- Art. 22 – pagamento del canone
- Art. 23 - deroghe

## Capo I CHIOSCHI

### ARTICOLO 1 - Definizione di chiosco.

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, posato su suolo pubblico, ovvero privato, gravato di servitù di uso pubblico, a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dalla Amministrazione Comunale.

### ARTICOLO 2- Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione dei chioschi per le attività commerciali e artigianali di cui alla L. 443/85<sup>1</sup>, al D.Lgs. n. 114/98<sup>2</sup>, alla L. 287/91<sup>3</sup>, al D.Lgs. 228/2001<sup>4</sup> e successive modifiche ed integrazioni, quando queste vengono esercitate in chioschi in aree pubbliche, al di fuori di aree mercatali appositamente definite ed istituite.
2. Si definiscono chioschi quelle "installazioni precarie a servizio del pubblico realizzate mediante strutture e manufatti appoggiati e/o fissati in maniera provvisoria, al suolo.
3. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie delle strutture e la loro collocazione sul territorio.
4. Le attività che possono essere svolte in chioschi, salvo diverse disposizioni legislative, sono:
  - a) produzione e vendita di panini e generi di gastronomia;
  - b) vendita di prodotti alimentari e bevande;
5. Come descritto ai successivi articoli per installare i chioschi, è necessario ottenere:
  - Titolo abilitativo DPR 3.80/2001 e s.m.i.
  - Concessione di suolo pubblico;
  - Autorizzazione sanitaria se prevista ed eventuali altre autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa di settore.

### ARTICOLO 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, individua le tipologie delle ubicazioni possibili, nonché la procedura per il conseguimento della specifica concessione a titolo precario.

### ARTICOLO 4 - Concessione. Modalità per le richieste

1. Le istanze per l'avvio delle attività devono essere indirizzate esclusivamente allo Sportello Unico per Le Attività Produttive<sup>5</sup> del Comune.
2. L'istanza di cui al comma precedente dovrà essere corredata (oltre che della documentazione necessaria all'ottenimento dei pareri endoprocedimentali necessari) dalla seguente documentazione:
  - a) progetto completo in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, di passaggi pedonali, accessi carrai.
  - b) planimetrie dell'area (con estratto dello strumento urbanistico vigente) in scala 1:5.000, di carta tecnica in scala 1:1.000 ed illustrazioni in scala 1:200 dell'esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione, piante,

1 LEGGE 8 agosto 1985, n. 443: Legge-quadro per l'artigianato.

2 DECRETO legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

3 LEGGE 25 agosto 1991, n.287: Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

4 Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"

5 Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, il Provvedimento Unico che sarà rilasciato, ove positivo, ingloberà tutti i pareri, autorizzazioni e nullastata necessari alla realizzazione della struttura e dell'avvio dell'attività.

prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio circostante). Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

- c) relazione tecnico descrittiva;
- d) documentazione fotografica a colori del luogo interessato dall'inserimento proposto (se centro abitato e se area di particolare pregio);

#### **ARTICOLO 5 - Caratteristiche del chiosco**

1. I chioschi che debbono essere progettati nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal presente Regolamento, dovranno :;
  - a) avere superficie complessiva coperta non superiore a mq. 30,00
  - b) avere al proprio interno i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di riscaldamento e/o condizionamento ed agli eventuali servizi igienici, , onde evitare modifiche od aggiunte alteranti le caratteristiche formali del chiosco, che non saranno ammissibili dopo il rilascio della concessione.
  - c) avere altezza, misurata tra il marciapiede e la gronda, massimo di mt. 4,50.
2. Non potranno essere assentiti elementi mobili e/o aggiuntivi non facenti parte integrante dei corpi strutturali del chiosco ancorché sporgenti da questi anche solo temporaneamente.

#### **ARTICOLO 6 – Caratteristiche dei siti**

1. I chioschi potranno essere collocati esclusivamente:
  - a) Nelle zone di nuovi insediamenti residenziali con scarsità di locali utilizzabili per l'insediamento di attività commerciali;
  - b) Su banchine non delimitanti carreggiate soggette a traffico intenso. Il posizionamento dovrà avvenire ad una distanza non inferiore a metri 1.50 dalle carreggiate veicolari. Eventuali deroghe possono essere concesse nel centro storico;
  - c) Nelle aree verdi a condizione che il chiosco insista su una superficie calpestabile almeno 4 (quattro) volte superiore alla superficie coperta del chiosco.

#### **ARTICOLO 7 - Criteri di collocazione**

1. La collocazione del chiosco sarà di norma concessa quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni formali, costituirà elemento di valorizzazione dell'intorno urbano e dei singoli elementi architettonici prossimi alla installazione.
2. La collocazione del chiosco **NON** sarà concessa:
  - a) dove la presenza precluda in tutto o in parte visuali prospettiche attestata su monumenti di pregio;
  - b) ove occorra garantire e valorizzare la leggibilità di segni urbanistici ed edilizi qualificanti particolari vicende storiche;
  - c) dove la continuità delle cortine edilizie è elemento qualificante ed attrattivo del paesaggio urbano;
  - d) addossato o ancorato all'edificio;
  - e) quando non rispetta le norme del nuovo Codice della Strada;
  - f) quando la sua presenza su suolo pubblico costituisca ostacolo al movimento pedonale e veicolare;
  - g) quando la sua collocazione comporti una riduzione dei parcheggi disponibili in una zona ove questi siano necessari o dove per l'accesso al chiosco possano essere previste soste di intralcio o pericolo.
3. Il chiosco autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio pubblico, essere temporaneamente rimosso qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

#### **ARTICOLO 8 – Sanzioni**

1. La concessione è revocabile anche quando per omessa manutenzione o uso improprio la struttura concessa risulti disordinata o degradata, nonché quando la medesima abbia subito modificazioni rispetto al progetto.

2. L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana.

## Capo II DEHORS

### ARTICOLO 9 – Oggetto e finalità

1. La presente Direttiva Tecnica, unitamente con gli altri pertinenti Regolamenti Comunali, disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con dehors stagionale e continuativo, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica della Città.

### ARTICOLO 10 – Definizioni di dehors

1. Per **dehors** si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione - con le distinzioni di cui ai successivi commi..
2. Per **dehors stagionale** si intende la struttura, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
3. Per **dehors continuativo** si intende la struttura, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

### ARTICOLO 11 – Composizione dei dehors

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 10 sono classificati come di seguito indicato:
  - a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche e altri arredi con simili funzionalità;
  - b. elementi complementari di copertura e di riparo;
  - c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;
  - d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

### ARTICOLO 12 – Ubicazione e dimensioni dei dehors

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Non è consentito installare dehors o parti di esso o se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici.. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore Tecnico Comunale e la Polizia Municipale.
4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1,2; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 1,2 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.

5. È consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e dei "condomini" adiacenti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50. Il parere del "condominio", di cui al presente comma, non è necessario nel caso in cui l'occupazione in eccesso, rispetto alla proiezione dell'esercizio, sia limitata a metri 1.
6. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai Settori competenti dell'Amministrazione Comunale in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta.
7. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.
8. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.
9. Per i pubblici esercizi con affaccio angolare, per i quali sia preferibile collocare il dehors lungo l'asse sul quale affaccia il lato minore, si consente di collocare il dehors su questo lato utilizzando come misura di riferimento per il calcolo dell'estensione la misura del lato con maggior estensione. In ogni caso l'estensione non potrà superare i 15 metri e non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovrà essere ottenuto il permesso degli esercizi commerciali la cui proiezione è interessata dalla collocazione.
10. Per i pubblici esercizi organizzati su più livelli, si stabilisce che, al fine del calcolo della dimensione massima del dehors, si debba tener conto della larghezza del livello con maggiore estensione e che, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicenze su altre attività commerciali dovranno essere autorizzate da queste ultime.
11. Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.
12. E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

#### **ARTICOLO 13 – Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors**

1. Il titolare di un pubblico esercizio di vendita di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione rilasciata dal SUAP .
2. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui al precedente comma 1, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare formale istanza telematica in carta semplice almeno 45 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors. La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del SUAP che rilascia la concessione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 60 giorni. Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-assenso purché le strutture non siano in contrasto con quanto previsto dalla presente Direttiva Tecnica e dai relativi Allegati e con le norme e i Regolamenti comunali vigenti.
3. Le domande di cui al comma 2, ad eccezione della concessione di suolo pubblico di cui al precedente articolo 3 comma 2, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
  - a. Planimetrie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di

segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, ove previsto e dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici.

Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;

- b. relazione tecnica;
  - c. campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;
  - d. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo in tre copie;
  - e. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico;
  - f. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
  - g. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
  - h. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
  - i. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
  - j. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
  - k. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
  - l. versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
  - m. autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come previsto dal seguente articolo 18, comma 6;
  - n. dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati nei casi previsti dall'articolo 4 punto.
4. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate in questo regolamento. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in triplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dal SUAP, verrà restituita agli uffici responsabili del procedimento che cureranno l'inoltro al richiedente entro la data di scadenza della concessione. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto ai nulla osta precedentemente acquisiti. Esclusivamente per il primo anno, dovrà inoltre essere presentata relazione fotografica realizzata in data non anteriore

ai 30 giorni precedenti la presentazione, da sottoporre a verifica da parte del Settore competente dell'Amministrazione Comunale. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti per la specifica tipologia di occupazione.

#### **ARTICOLO 14 – Proroga di dehors stagionale**

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza telematica in carta semplice al Responsabile del SUAP. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

#### **ARTICOLO 15 – Rinnovo dehors stagionali**

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito dal presente regolamento.
2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in carta semplice 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto ai nulla osta precedentemente acquisiti.. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.
4. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.

#### **ARTICOLO 16 - Attività**

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

#### **ARTICOLO 17 – Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata dai dehors**

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
  - a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni

- alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
- b. Per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.
  - c. I costi saranno a carico del concessionario.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.
  4. In caso di revoca il Responsabile del SUAP deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale, al Settore Economico – Finanziario e al Settore Sviluppo Economico.

### CAPO III NORME COMUNI

#### ARTICOLO 18 – Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors/chioschi deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Settori dell'Amministrazione Comunale competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

#### ARTICOLO 19 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors/chioschi devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo (come sopra descritti) dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione. Nel caso di dehors senza pedana è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura, di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore, a condizione che gli elementi di arredo rimangano collocati come da progetto e che ne venga assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente. Per la sicurezza sono ammessi solo vincoli tra le sedute e il tavolo di riferimento.
7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.

8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento dei dehors/chioschi.

#### **ARTICOLO 20 – sanzioni e misure ripristinatorie**

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente Direttiva Tecnica, sono applicate le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni del Codice della Strada; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.
3. La Polizia Municipale deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione al Responsabile del SUAP che ne curerà la trasmissione al Settore Economico – Finanziario. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, gli uffici preposti emettono un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
4. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

#### **ARTICOLO 21 – Sospensione e revoca della concessione**

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a. siano variati gli ingombri autorizzati (anche semplicemente con il reiterato utilizzo scorretto degli arredi esterni)<sup>6</sup>;
  - c. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
  - d. la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
  - e. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
  - a. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
  - b. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e (se dovuti) degli altri tributi.

#### **ARTICOLO 22 – PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Il canone relativo all'occupazione con dehors/chioschi annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi sopra descritti.
2. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento comunale.

---

<sup>6</sup> In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purché all'interno dell'area di occupazione suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza

3. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento comunale.

**ARTICOLO 23 - DEROGHE**

1. E' possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del Settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dalla presente Direttiva Tecnica relativamente: alla collocazione del de hors al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).

2. Le richieste di deroga devono essere presentate all'Ufficio comunale preposto al rilascio della concessione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.